

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

56° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

Presidenza del presidente VILLONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 3, 6 e *passim*

\* ANDREOLLI (PPI), relatore alla Commissione 2, 5, 11 e *passim*

BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . . 16

BESOSTRI (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . 22

\* D'ALESSANDRO PRISCO (Dem. Sin.-l'Ulivo) Pag. 12, 17, 29 e *passim*  
DE LUCA Athos (Verdi-l'Ulivo) . . . . . 16, 17, 22  
DENTAMARO (CCD) . . . . . 22  
LAURO (Forza Italia) . . . . . 13, 17, 21  
\* PASQUALI (AN) . . . . . 2, 6, 15 e *passim*  
\* PASTORE (Forza Italia) . . . . . 5, 7, 8 e *passim*  
TIRELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.) . . 2, 17, 18 e *passim*

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000».

Ricordo che il disegno di legge in titolo è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione, e che il Presidente del Senato il 14 luglio ne ha disposto il deferimento in sede deliberante. Quindi, riprendiamo la discussione nella nuova sede.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei ricordare che è già stata svolta la relazione e che successivamente si è svolta la discussione generale seguita dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Ricordo, inoltre, che in sede referente erano stati anche presentati gli emendamenti. Propongo, dunque, di acquisire l'*iter* sin qui svolto e di passare all'illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Il relatore propone di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Hanno chiesto di parlare sull'ordine dei lavori i senatori Tirelli e Pasquali.

TIRELLI. Vorrei ricordare il mancato assenso del mio Gruppo all'assegnazione in sede deliberante del provvedimento.

PASQUALI. Il mio Gruppo ha manifestato il suo assenso alla nuova assegnazione segnalando, peraltro, la radicale contrarietà a quanto disposto dall'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

*(Disposizioni per il Ministero per i beni e le attività culturali)*

1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di stato, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere prioritariamente a rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato già autorizzati per l'anno 1999, utilizzando le procedure di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

3. A decorrere dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le risorse per il lavoro straordinario del Ministero per i beni e le attività culturali possono essere utilizzate per i progetti di apertura prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di stato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1999, in lire 45 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999- 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 17.550 milioni per il 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per il 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato l'ordine del giorno n. 1 ed i seguenti emendamenti.

«La 1<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 4090 recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000",

impegna il Governo:

a selezionare ed assumere il personale a tempo determinato necessario per l'evento "Grande Giubileo dell'anno 2000" secondo criteri oggettivi e meritocratici».

0/4090/1/1

PASTORE, LAURO

*Al comma 1, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 1500 contratti di lavoro a tempo determinato», con le seguenti: «fino ad un massimo di 2000 contratti di lavoro a tempo determinato».*

1.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».*

1.6

PASTORE

*Al comma 2, dopo le parole: «già autorizzati per l'anno 1999,» inserire le seguenti: «fino ad un massimo di 1500 contratti,».*

1.2

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma precedente si può provvedere attraverso la stipula di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero dei beni culturali e Ministero del lavoro. Con la stipula dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti all'articolo 12 del decreto legislativo 468 del 1997 e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998».

1.3

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».*

1.7

PASTORE

*Al comma 4, sostituire le parole: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,» con le seguenti: «All'onere derivante dall'applicazione del comma 2».*

1.4

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 1,5 miliardi nel 1999, in 15 miliardi nel 2000 e di 10 miliardi nel 2001, si provvede mediante (capitolo dei Beni culturali) e con 425 milioni, 5.100 milioni per il 2000, 2.550 milioni per il 2001 in capo Fondo per l'Occupazione.».

1.5

IL RELATORE

PASTORE. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 1 si illustra da sè.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei illustrare congiuntamente gli emendamenti che ho presentato all'articolo 1 (l'1.1, l'1.2, l'1.3, l'1.4 e l'1.5), che sono «concatenati».

Essi sono tesi ad elevare da 1.500 a 2.000 il numero dei contratti di lavoro previsti dall'articolo 1, comma 1 (dividendoli tra quelli contrattualizzati e quelli a tempo indeterminato), e a prevedere la copertura finanziaria relativa al proposto incremento di 500 unità. Da un riscontro effettuato dal Governo risulta che l'onere previsto dall'emendamento 1.4 debba essere incrementato, perchè è stato commesso un errore di contabilizzazione; pertanto preannuncio sin d'ora che l'incremento sarà pari al 20 per cento e che a tale scopo presenterò un subemendamento correttivo dell'importo.

PASTORE. Signor Presidente, premetto che il mio approccio a questo disegno di legge è caratterizzato da una certa diffidenza, perchè tutti i provvedimenti di emergenza presentati «in zona Cesarini» si prestano poi ad abusi facilmente immaginabili, di cui la storia politica italiana è lastricata.

Se il Governo e il relatore riuscissero a spiegarmi perchè per quasi tutte le scadenze è stata fissata la data del 30 giugno 2001, sarei anche disposto a riconsiderare gli emendamenti presentati: forse si tratta di una data «canonica» o magari discrezionale ove si consideri il periodo dell'anno giubilare, ma a meno che non vi siano «code» particolarmente lunghe o comunque non ufficiali, mi sembra che sia assolutamente insostenibile la durata di queste provvidenze. In quasi tutti i miei emendamenti, dunque, propongo di anticiparla al 31 gennaio 2000; questo, pur riguardando anche gli articoli successivi, è riferito in particolare all'articolo 1.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 12.

## Art. 2.

*(Disposizioni per il Ministero dell'interno)*

1. Anche in relazione alle necessità di ridislocazione o di adeguamento logistico dei presidi territoriali e delle caserme della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse alle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000, il Ministro dell'interno, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero nell'ambito delle dotazioni di bilancio delle pertinenti unità previsionali per i lavori di manutenzione, è autorizzato a definire specifici programmi di spesa che possono comprendere ristrutturazioni e completamenti di edifici già esistenti.

2. Per i contratti di locazione, quando ne ricorra l'urgenza, l'Amministrazione può provvedere alla relativa stipulazione o al rinnovo e alla conseguente approvazione, sulla base di una valutazione tecnico-economica rilasciata da soggetti pubblici diversi dagli uffici tecnici erariali, dotati di qualificazione e capacità tecnica adeguate, ovvero di dichiarazione assentita da giuramento di un professionista scelto dal presidente dell'ordine professionale competente.

3. Nell'ambito del quinquennio di mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere definiti programmi che comportino anche la stipulazione di contratti successivi, purché la somma degli impegni di spesa, nel tempo, non superi l'ammontare e la durata dei limiti d'impegno definiti dalla predetta disposizione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire le parole: «scelto dal Presidente dell'ordine professionale competente», con le seguenti: «nominato dal Consiglio dell'ordine professionale competente».*

2.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

PASQUALI. Signor Presidente, mi scuso se sono costretta a ribadire quanto ho già detto, ma ritengo più rigoroso che nel caso in questione si preveda una nomina da parte di una pluralità di persone, di un collegio, piuttosto che una scelta operata dal presidente dell'ordine professionale competente, e quindi da una sola persona.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3.

## Art. 3.

*(Disposizioni per il Ministero degli affari esteri)*

1. Per far fronte alle numerose richieste di rilascio di visti di ingresso in Italia in occasione delle celebrazioni per il Giubileo, è autorizzata l'assunzione di sedici contrattisti da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari maggiormente coinvolte nell'avvenimento. Le rappresentanze interessate possono, pertanto, stipulare direttamente fino ad un massimo di sedici contratti di diritto privato per lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° settembre 1999 fino al 30 marzo 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 247 milioni per l'anno 1999, in lire 985 milioni per l'anno 2000 e in lire 247 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 marzo» con le seguenti: «31 gennaio».*

3.1

PASTORE

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4.

## Art. 4.

*(Lavoro straordinario e temporaneo)*

1. Nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1999 e il 30 giugno 2001 le amministrazioni e gli enti pubblici, relativamente alle prestazioni lavorative comunque connesse alla programmazione, alla organizzazione e allo svolgimento delle celebrazioni giubilari, sono autorizzate, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, a derogare alle vigenti disposizioni recanti limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.

2. Nel periodo di cui al comma 1, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre

1995, n. 539, può assumere, per le attività direttamente connesse al Giubileo, nei limiti di duecento unità, personale con contratto di lavoro a tempo determinato e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo, anche in deroga alle percentuali eventualmente previste in via generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal contratto collettivo della categoria, nei limiti delle risorse disponibili.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».*

4.1

PASTORE

PASTORE. Do per illustrato anche l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5.

#### Art. 5.

##### *(Università di Roma Tor Vergata)*

1. L'Università di Roma Tor Vergata è autorizzata, a valere sui fondi di cui alla legge 25 giugno 1985, n. 331, e successive modificazioni, in materia di edilizia universitaria, ad anticipare, nel limite di cento miliardi di lire nel triennio 1999-2001, le somme occorrenti per gli interventi da realizzare nel comprensorio dell'Università stessa e per le relative occorrenti connessioni con le infrastrutture limitrofe, per consentire il regolare svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilari da celebrare nell'anno 2000 nel comprensorio medesimo. Le somme di cui al presente comma non concorrono alla determinazione del fabbisogno del sistema universitario di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il prefetto di Roma, su richiesta del rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, e limitatamente alle aree del relativo comprensorio, può adottare, ove non si possa altrimenti provvedere stante l'urgente necessità, ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per il tempo necessario ad assicurare la piena fruibilità di tutte le aree appartenenti al predetto comprensorio per la celebrazione degli eventi e delle manifestazioni giubilari, anche con riferimento ad eventuali interventi di ripristino.

All'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo, dunque, all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

*(Servizio sostitutivo di leva)*

1. Fino al 31 dicembre 2001, al fine di fronteggiare adeguatamente nel periodo di svolgimento dell'evento giubilare le maggiori esigenze delle amministrazioni comunali, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa – Centro di volontariato per il Giubileo, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'ambiente, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile è autorizzata a impiegare nel servizio sostitutivo di leva i giovani idonei al servizio militare che non siano stati incorporati, perché eccedenti rispetto alle esigenze organiche delle Forze armate, nei contingenti di chiamata alle armi, nonché quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230, eccedenti rispetto alle esigenze delle Amministrazioni ed enti convenzionati. I giovani sono destinati: ai Corpi di polizia municipale dei comuni di residenza; all'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa – Centro di volontariato per il Giubileo per attività di assistenza ai pellegrini; al Ministero per i beni e le attività culturali per la vigilanza dei musei; al Ministero dell'ambiente per la tutela delle aree naturali protette. I giovani di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230, non possono essere destinati ai Corpi di polizia municipale. All'uopo il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile le situazioni di eccedenza sessanta giorni prima della scadenza del termine ultimo per la chiamata alle armi. L'entità del fabbisogno è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole Amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile.

2. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dei successivi regolamenti attuativi.

3. Al fine di favorire la piena realizzazione delle pari opportunità, possono partecipare, a titolo volontario, alle attività di cui al servizio sostitutivo, disciplinato dal presente articolo, nell'ambito di appositi contingenti stabiliti annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile, le cittadine italiane che ne facciano richiesta, che al momento della presentazione della domanda presso il medesimo Ufficio nazionale abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo anno d'età e che abbiano prodotto il certificato

di cui all'articolo 11, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in quanto compatibili.

4. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al presente articolo, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, possono essere posti a carico del Fondo nazionale per il servizio civile nei limiti delle disponibilità residue, ovvero dei bilanci delle Amministrazioni interessate sulla base di specifiche convenzioni definite, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile. Restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per le visite di leva.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «idonei» fino a: «quelli».*

6.3

PASTORE

*Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «o i giovani che devono effettuare il servizio obbligatorio di leva presso unità o reparti situati ad una distanza superiore ai 100 chilometri rispetto al comune di residenza».*

6.2

LAURO

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dei comuni di residenza»; nello stesso periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei comuni di residenza».*

6.1

D'ALESSANDRO PRISCO

*Sopprimere il comma 3.*

6.4

PASTORE

PASTORE. Signor Presidente, vorrei che si ponesse un po', di attenzione al contenuto dell'emendamento 6.3, che inserisce un passaggio importante.

All'articolo 6 si prevede che i giovani idonei al servizio militare, che siano eccedenti rispetto alla necessità di impiego delle Forze armate, nei contingenti di chiamata alle armi, possono essere utilizzati per una serie di attività di servizio civile sulla base di una normativa eccezionale rispetto a quella vigente. Oggi vi sono giovani richiamati alla leva che svol-

gono il servizio militare ed altri che sono obiettori e che, proprio in quanto tali, vengono utilizzati per il servizio civile.

A questo proposito, ricordo il dettato dell'articolo 52 della Costituzione, il cui comma 2 afferma che «il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge»: si tratta di una norma che introduce una forma di servizio obbligatorio, proprio perchè si tratta di servizio militare. Nel momento in cui si dovesse trattare di servizio civile, ci troveremo in una fattispecie completamente diversa, e sfido chiunque a sostenere che in base alla nostra Carta costituzionale sia ammissibile costringere alcuno a prestare attività di lavoro, attività di servizio civile, retribuita o no che sia.

Ricordo che la Corte costituzionale si è pronunciata su questa ipotesi, in materia di obiettori di coscienza; leggendo attentamente la sentenza e le motivazioni che giustificano per quell'ipotesi la modalità sostitutiva del servizio civile rispetto a quello militare, si evince che la Corte costituzionale specifica chiaramente che si tratta di ipotesi eccezionale. Quindi, *ex adverso* (anche secondo l'interpretazione che, credo, noi dovremmo dare del principio costituzionale, secondo quanto ha chiaramente affermato la Corte), non sarebbe ammissibile un servizio civile coattivo – ripeto, ancorchè retribuito – a carico di chicchessia e non certo sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, della Costituzione.

Ritengo, dunque, che prevedere per il Giubileo l'utilizzo per servizio civile delle forze destinate al servizio militare al di fuori dei casi che salvaguardano il diritto di obiezione di coscienza (e quindi al di fuori di quell'ipotesi eccezionale) sia in contrasto con l'articolo 52, comma 2, della Costituzione.

In tale modo, infatti, costringeremmo i cittadini italiani a prestare coattivamente lavoro presso aziende pubbliche indicate in questa norma al di fuori dell'obbligo di difesa della patria. Questo, sinceramente, mi sembra non ammissibile, fermo restando che permane viceversa l'ammissibilità per le forme di rinvio della norma agli obiettori di coscienza.

Per tale ragione ho presentato questo emendamento. Qualora però la Commissione accedesse a tale impostazione, si dovrebbe prevedere una più adeguata formulazione di altri punti dell'articolo 6. Però, francamente sono perplesso ad introdurre con legge ordinaria il principio secondo cui i nostri giovani possono prestare attività di lavoro coatto che non sia il servizio militare di leva.

PRESIDENTE. Quindi, per essere chiari, la previsione riguarda i giovani che, ancorchè previsti per il servizio di leva, non partono per il servizio militare.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di giovani che di fatto non svolgono il servizio militare.

PRESIDENTE. Quindi, l'articolo 6 del disegno di legge in discussione ha quali destinatari giovani idonei al servizio militare che di fatto

non presterebbero il servizio di leva ma che dovrebbero essere chiamati a svolgere un servizio sostitutivo che normalmente non sarebbero chiamati ad effettuare.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di giovani che non hanno presentato domanda come obiettori di coscienza. La norma in questione fa comunque riferimento ad una norma già esistente nella finanziaria del 1996, scritta però in modo tale per cui non è stata mai attuata. Quindi, non si tratta dell'introduzione di una nuova previsione, non contenendo innovazioni rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Rispetto al normale contingente di leva di 130.000 unità, con 70.000 obiettori di coscienza, oggi ci sono ben 25.000 persone che potenzialmente dovrebbero svolgere il servizio militare ma che non lo effettuano. Questo contingente viene disciplinato con una normativa articolata in maniera diversa da quella prevista nella finanziaria del 1996.

PASTORE. Signor Presidente, vi è un altro aspetto che non ho ancora evidenziato che, secondo me, aggrava l'incostituzionalità della norma in esame: si tratterebbe di una norma speciale che solo per questi giovani malcapitati prevederebbe un lavoro civile coatto, lavoro che invece non riguarderebbe i giovani in eccedenza dei prossimi anni (come del resto non è accaduto per le precedenti unità in eccedenza). Questa è una ragione in più per contestare tale scelta legislativa, ancorchè già prevista in una finanziaria. Del resto, non è detto che se il legislatore ordinario ha violato una volta la Carta costituzionale – come è avvenuto a mio avviso – debba farlo la seconda volta senza rifletterci sopra.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, resto alquanto perplessa di fronte alle considerazioni svolte dal senatore Pastore, avendo peraltro presentato un emendamento di tutt'altro tenore. Ho delle perplessità anche perchè ricordo che, dopo l'esame in questa Commissione, in Aula abbiamo approvato una legge, che porta anch'essa il nome dell'allora ministro Bassanini, in cui si effettuava proprio la scelta di utilizzare parte dei giovani di leva non chiamati a svolgere il servizio militare perchè eccedenti rispetto alle necessità del Ministero della difesa, nel settore dei beni culturali, per l'effettuazione di servizi presso musei, scavi, e via dicendo.

Proprio in questa Commissione, circa tre anni fa, si svolse una discussione approfondita in cui emerse un orientamento molto positivo in merito a tale scelta. Nessuno, a quanto ricordo, rilevò allora elementi di incostituzionalità a tale riguardo. Può darsi che occorra qualche precisazione ulteriore, comunque ritengo che se un giovane è di leva è in ogni caso a disposizione della patria; ma quest'ultima si può servire anche andando a scaricare le balle di panni da inviare ai kosovari, tanto per fare un esempio banale. Credo pertanto che non sia opportuno impegnarsi in una discussione quando vi è già un orientamento consolidato su tale questione.

Sono sorpresa quindi delle osservazioni fatte, anche se ritengo che certamente dobbiamo approfondire questo tema e pertanto chiedo al Presidente di attivarsi in tal senso.

Vorrei ora illustrare l'emendamento 6.1, da me presentato, volto a garantire ai giovani utilizzati per le attività previste all'articolo 6 la possibilità di svolgere le medesime nei comuni di residenza. È una proposta emendativa che nasce da una considerazione molto semplice: non si possono mettere a disposizione i giovani – solo gli obiettori di coscienza, se passasse l'emendamento del senatore Pastore – senza porsi il problema dell'ospitalità, che in questi casi si definisce più propriamente di accasermamento. Il problema dell'ospitalità viene comunque percepito nel disegno di legge perchè, a metà del comma 1 dell'articolo 6 si legge: «I giovani sono destinati: ai Corpi di polizia municipale dei comuni di residenza (...)», e tra l'altro non gli obiettori di coscienza ovviamente perchè, se hanno fatto obiezione, ipoteticamente non possono usare le armi: si specifica che questi giovani non possono essere destinati ai Corpi di polizia municipale. Tuttavia, mentre per i giovani in genere destinati ai Corpi di polizia municipale, si precisa: «dei comuni di residenza», per le altre destinazioni non si pone proprio il problema, per cui questi giovani sarebbero del tutto inutilizzabili perchè è chiaro che sarebbe più complicato per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo trovare loro una sistemazione che non utilizzarli. Quindi, il mio emendamento è volto a prevedere per tutti i vari settori in cui questi giovani dovrebbero essere utilizzati, la formulazione: «nei comuni di residenza», affinchè poi non si pongano problemi di ospitalità. Questa è la *ratio* dell'emendamento 6.1.

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 6.4 si illustra da sè.

LAURO. Signor Presidente, l'emendamento 6.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7.

#### Art. 7.

*(Immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione nel centro storico del comune di Roma)*

1. Fino al 30 giugno 2001 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani situati nel centro storico del comune di Roma, destinati ad uso diverso da quello di abitazione e adibiti al commercio nelle sue varie forme, come definite dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)*, *f)*, e *h)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché a teatri, sale cinematografiche, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, panifici.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

7.1 PASQUALI, MAGNALBÒ

7.5 (identico all'em. 7.1) PASTORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».*

7.4 PASTORE

*Al comma 1, dopo le parole: «immobili urbani situati nel», sopprimere le seguenti: «centro storico del».*

7.3 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza alberghiera».*

7.2 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

*Nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «centro storico del».*

R.7.1 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. Il certificato provvisorio di abitabilità ed agibilità di alberghi e locali commerciali costruiti abusivamente ed oggetto di condono edilizio è rilasciato dal sindaco su richiesta del proprietario e previa ispezione dell'Ufficio sanitario o di un ingegnere che accertino la salubrità dell'ambiente e la conformità della costruzione al progetto approvato.

2. Il rilascio del certificato di abitabilità provvisorio non condiziona l'esito finale della domanda di condono e non implica il rilascio della concessione edilizia.

3. Il certificato, di cui al comma 1, cesserà di avere efficacia automaticamente in caso di rigetto della concessione in sanatoria».

7.0.1 LAURO, PASTORE

PASQUALI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 7.1, volto a sopprimere l'articolo 7, sul quale Alleanza Nazionale non può che esprimere la sua contrarietà recando una misura che penalizza il diritto dei proprietari di immobili urbani situati nel centro storico del comune di Roma, destinati ad uso diverso da quello di abitazione, sospendendo, senza alcuna giustificazione, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio dei medesimi fino al 30 giugno 2001. A noi infatti non sembra giustificata tale previsione anche se riferita ad un periodo particolare ed eccezionale, che, partendo dagli ultimi mesi del 1999, arriverebbe fino al 30 giugno 2001. Non riteniamo vi sia un rapporto di causa-effetto, anche perchè gli immobili affittati nel centro storico del comune di Roma destinati ad uso diverso da quello abitativo non sono affittati a prezzi rilevanti. Dalla lettura di una tabella in cui si confrontano i canoni di locazione di varie città e capitali europee per immobili situati nelle strade più prestigiose, dove si sa che i prezzi delle merci vendute nei negozi sono più alti e quindi che correlativamente è più alto il canone di locazione, risulta che in Italia il livello di tali costi è assai più basso rispetto alla media europea.

Quindi, non vedo assolutamente la ragione per bloccare per un anno e mezzo l'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani in relazione all'evento del Giubileo.

PASTORE. Mi associo alle osservazioni della collega Pasquali. Le perplessità in proposito nascono dal fatto che non si riesce a capire il motivo per cui un evento, che si conclude in dodici mesi, possa essere ritenuto tale da giustificare una misura che, tra l'altro, crea allarme. Infatti, sembra introdurre un ulteriore regime vincolistico, ancorchè limitato nel tempo e nello spazio, per gli immobili ad uso commerciale, mentre la normativa cui sottostanno è già abbastanza rigida e soddisfacente, soprattutto per la parte conduttrice quanto a garanzie, indennità e così via. Mi chiedo pertanto sinceramente quale sia la ragione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio. In realtà, si tratta di bloccare per il periodo di circa un anno e mezzo l'esecuzione di un provvedimento che deriva da un rapporto di locazione già esaurito: non si tratta infatti di una proroga, si dà per scontato che ci sia un obbligo di rilascio in atto, ma il provvedimento esecutivo non è eseguibile se non trascorso un certo periodo di tempo. Il rapporto di locazione ha dunque esaurito i suoi effetti, non c'è alcuna attività di tipo speculativo da parte del proprietario in dipendenza dell'evento del Giubileo; il rapporto contrattuale ha esaurito i suoi effetti o per morosità (nel testo non è prevista alcuna differenza tra rilascio per finita locazione o per morosità e, così come è scritta la norma, potrebbe trattarsi di un differimento dell'esecuzione di un provvedimento di rilascio ottenuto a causa di morosità) o perchè è decorso il termine (ricordo che la legge ordinaria prevede delle procedure che sono di garanzia per il conduttore quali l'offerta di prelazione, l'indennità di avviamento commerciale calcolata sulla base dei canoni attuali).

Mi sembra pertanto che si tratti di un provvedimento punitivo per la proprietà che non ha alcuna giustificazione di carattere sociale, anche perchè non si tratta di un contratto di locazione che viene prorogato ma di sospendere l'esecuzione di un provvedimento di rilascio che è stato giuridicamente acclarato attraverso lo scioglimento del rapporto di locazione. Così come è formulato il testo, ciò vale anche per il caso di morosità, per cui potrebbe esservi un inquilino moroso, nei confronti del quale è stato ottenuto il provvedimento esecutivo, che continua a non pagare e a rimanere nel negozio vendendo i prodotti.

Chiedo inoltre un chiarimento al relatore sui motivi per cui in questa norma, ma anche nelle altre, il termine di durata sia il 30 giugno 2001.

Per tali motivi propongo, con l'emendamento 7.5, la soppressione dell'articolo o, in subordine, con l'emendamento 7.4, la sostituzione delle parole «30 giugno» con le altre «31 gennaio». In ogni caso auspico una riformulazione dell'articolo tale da limitare la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio alle sole ipotesi di finita locazione e non anche di morosità.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Vista la cortese insistenza del collega Pastore relativamente al riferimento del 30 giugno, preciso che anche io inizialmente ero convinto che si trattasse di un eccesso. In realtà, gli eventi religiosi dell'anno giubilare non si chiudono al 31 dicembre 2000 ma alla Pasqua 2001. Per cui il termine del 30 giugno ha un'effettiva base in quanto c'è un effetto trascinarsi gestito ovviamente dalla Chiesa cattolica. Ci sono dunque effetti che giustificano quel termine.

In ogni caso mi rendo conto che sull'articolo 7 un ripensamento volto ad escludere la morosità è forse necessario in quanto ci si potrebbe approfittare di questo evento per non pagare più il canone.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei ricordare che la scadenza del mandato del Commissario straordinario è stata fissata per la data del 30 giugno 2001.

DE LUCA Athos. Per quanto riguarda l'emendamento 7.2, si tratta di inserire nell'articolo gli alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza alberghiera.

Gli emendamenti 7.3 e R.7.1, volti a sopprimere le parole «centro storico del», si ispirano ad un approfondito esame della definizione di centro storico della città di Roma. Ci siamo infatti resi conto che il centro storico, così come nella dizione, risale ai manufatti del 1700 e quindi si rischierebbe di creare, vista la perimetrazione statalista in forma stellare, una disparità di trattamento inaccettabile che darebbe adito ad una serie di contestazioni e ricorsi. Ad esempio, San Giovanni in Laterano, che sta fuori le mura, pur essendo in pieno centro storico sarebbe escluso da questo articolo. Pertanto, nella difficoltà di definire il centro storico, sarebbe preferibile estendere la misura prevista dall'articolo 7 a tutti gli immobili situati nel comune di Roma.

Proponiamo tali emendamenti, dunque, per una migliore chiarezza della norma, proprio perchè il fenomeno riguarda tutto il comune di Roma.

TIRELLI. Anche le altre regioni sono coinvolte dall'evento.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, in effetti, inizialmente fu anche proposto, in base ad un criterio di parità, che potessero usufruire di questo beneficio anche altre zone del paese interessate dall'evento giubilare. Se così fosse stato il provvedimento avrebbe assunto una dimensione molto vasta e sollevato, si è detto, dei problemi. Ecco dunque il perchè della limitazione al comune di Roma. Ora, questa ulteriore distinzione, tra centro storico e non, all'interno dello stesso comune di Roma, rischia di provocare un enorme conflitto sociale. Ricordo prima di tutto che non vi è un'unica definizione di centro storico (una dal punto di vista della viabilità e un'altra dal punto di vista urbanistico) e poi che la questione di cui all'oggetto dell'emendamento riguarda l'intera città di Roma. Le Basiliche non sono concentrate ma si trovano ovunque e ad esse sono collegate iniziative importanti. Che facciamo, ne includiamo alcune escludendone altre?

D'ALESSANDRO PRISCO. Basterebbe pensare al raduno dei giovani a Tor Vergata.

Comunque colleghi, se lo ritenete opportuno, e se il Presidente riapre i termini per la presentazione di nuovi emendamenti, posso anche presentare un emendamento che faccia riferimento a tutto il territorio nazionale.

DE LUCA Athos. Sono invece d'accordo con il fatto che i morosi non possano rientrare tra i beneficiari del provvedimento. (*Commenti del senatore Passigli*).

D'ALESSANDRO PRISCO. Senatore Passigli, le ricordo che il disegno di legge è di iniziativa di numerosi Ministri.

TIRELLI. Signor Presidente, non sono d'accordo sulla estensione proposta dagli emendamenti del senatore De Luca.

LAURO. Signor Presidente, con l'emendamento 7.0.1 si fa riferimento ad un certificato provvisorio di abitabilità e di agibilità per quegli alberghi e locali commerciali, costruiti abusivamente, che sono oggetto di condono edilizio e che, a causa dei ritardi da parte delle amministrazioni locali nell'adempiere a tale condono, non possono essere utilizzati. Il problema è sentito in molte località della Campania.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, mi sembra che lei non faccia riferimento alle aree interessate dal Giubileo.

LAURO. Signor Presidente, in effetti è così, ma...

PRESIDENTE. Senatore Lauro, aspettavo la sua illustrazione per capirne di più. Lei prospetta una normativa generale, ma il disegno di legge riguarda aree territorialmente definite. Di conseguenza il suo emendamento, se non verrà ridefinito dal punto di vista geografico e temporale, risulterà improponibile.

TIRELLI. Signor Presidente, vedo un'incongruenza. Nell'indicare chi rilascia questo tipo di autorizzazione, si dovrebbe tener conto della legge attualmente in vigore.

Concordo comunque con la sua valutazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 8.

#### Art. 8.

*(Disposizioni finanziarie relative al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270)*

1. Il contributo dello Stato per la realizzazione di interventi nelle località interessate da eventi giubilari concerne le iniziative e le attività anche indirettamente connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. Il definanziamento, anche se già disposto, totale o parziale degli interventi previsti dai piani di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270, comporta il trasferimento degli oneri finanziari a carico del soggetto titolare dell'opera, del servizio o della fornitura, il quale provvede alla restituzione degli importi corrispondenti alla quota parte dei lavori non realizzati, da versare alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli appositi capitoli di spesa, ed assume le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi eventualmente già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

3. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate».

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della legge 7 agosto 1997, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1-*ter*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come introdotto dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, si applicano agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 di-

cembre 1996, n. 651, e alla legge 7 agosto 1997, n. 270, anche in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sopprimere le parole: «anche indirettamente».*

8.1

PASTORE

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 si ricollega a quanto dicevo all'inizio. Provvedimenti straordinari come quello al nostro esame dovrebbero essere «presi con le pinze», prestando inoltre molta attenzione alle parole che si usano. Propongo di sopprimere le parole: «anche indirettamente», perchè ritengo che la formula: «attività connesse alla realizzazione», sia più che sufficiente. In caso contrario, in futuro ne potremmo vedere delle belle.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 9, al quale non sono stati presentati emendamenti, è il seguente:

#### Art. 9.

*(Utilizzazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651)*

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, possono altresì essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.

2. L'assegnazione delle somme è effettuata con decreti del Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sulla base dei criteri definiti con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che tengano anche conto del cofinanziamento da parte delle regioni interessate e delle richieste presentate dalle Amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 1999.

Il testo dell'articolo 10, al quale sono stati presentati emendamenti, è il seguente:

Art. 10.

*(Adeguamento del contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280)*

1. Il contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è elevato di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

*(Abusivismo commerciale)*

1. Fino al 30 giugno 2001, in tutti i comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare, salvo che il fatto costituisca reato per il quale sia prevista la misura della confisca e ferme le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, al fine di reprimere l'abusivismo commerciale realizzato mediante attività di vendita ambulante, l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previo accertamento e immediata contestazione al trasgressore, provvede alla distruzione delle attrezzature e delle merci confiscate entro i successivi trenta giorni; può in via alternativa disporre l'alienazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate, previo affidamento di apposito incarico ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e di beneficenza, che ne trattengono il ricavato per il finanziamento delle proprie finalità istituzionali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».*

11.2

PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine del comma.*

11.4

LAURO, PASTORE

*Al comma 1, sostituire le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine con le seguenti: «può in via alternativa disporre l'assegnazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e beneficenza che le destinano al conseguimento delle proprie finalità istituzionali».*

11.3

PASTORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di reprimere l'attività commerciale relativa alla prenotazione e all'affitto di camere o di qualsiasi altro locale adibito all'accoglienza alberghiera, al di fuori dei circuiti riconosciuti dalle associazioni di categoria, è fatto divieto di svolgere detta attività all'interno e in prossimità di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, senza le necessarie autorizzazioni degli enti gestori».*

11.1

DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

LAURO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 11.4.

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 11.3, muovendosi nella stessa linea dell'11.4, fa riferimento alla commercializzazione, da parte di associazioni non aventi scopi di lucro, di merci confiscate. L'obiettivo è quello di impedire che venga consentita la commercializzazione di merci abusive da parte di tali associazioni, commercializzazione che realizzerebbe una forma di concorrenza ingiustificata a danno dei canali commerciali legali.

Capisco che si possano consegnare merci «illegali» ad associazioni non lucrative perchè le impieghino direttamente nella propria attività, ma che si possa consentire che le associazioni lucrative mettano sul mercato le merci abusive mi sembra una vera e propria aberrazione giuridica, oltre che economica, perchè creeremmo una concorrenza alle merci legali da parte di questo canale di venditori autorizzati di merci illegali.

Mi sembra una strada bizzarra per realizzare l'intento di combattere l'abusivismo commerciale: renderemmo legittime delle merci che, per definizione, non lo sono.

BESOSTRI. Preciso che l'articolo 11 esclude espressamente da ogni forma di commercializzazione le merci confiscate.

DENTAMARO. Concordo con le critiche del senatore Pastore. Ritengo infatti contraddittoria la disposizione. Si afferma «salvo che il fatto costituisca reato per il quale sia prevista la misura della confisca» e successivamente si fa riferimento ad una diversa utilizzazione delle merci confiscate.

TIRELLI. La natura commerciale delle associazioni non aventi scopo di lucro, secondo quanto previsto dalla normativa, è rivolta al loro interno e non all'esterno. Snaturare questo indirizzo della loro attività non appare plausibile anche perchè troverebbe questi enti di fatto non pronti a svolgere tale tipo di attività commerciale.

PRESIDENTE. Ritengo opportuna un'ulteriore riflessione sul testo dell'articolo 11 stante la non completa congruenza tra la prima e la seconda parte della disposizione.

DE LUCA Athos. L'emendamento 11.1 è volto a reprimere le attività relative alla prenotazione ed affitto di camere al di fuori dei circuiti riconosciuti dalle associazioni di categoria. A tutti infatti è capitato di giungere all'aeroporto e di essere contattati da persone che a vario titolo propongono l'affitto di stanze e così via. Le norme esistenti sono opinabili nella loro interpretazione per cui con questo emendamento si intende precisare che questa attività può essere svolta previa autorizzazione degli enti gestori. Per esempio, all'aeroporto di Fiumicino, la società Aeroporti deve autorizzare quella determinata persona in modo da dare maggiori garanzie a coloro che, giunti a Roma, potrebbero essere contattati da persone poco raccomandabili. Si tratta dunque di una norma che va nel senso di introdurre una maggiore sicurezza contro i fenomeni di abusivismo.

PRESIDENTE. Vanno poi fissate regole per l'attività di queste associazioni di categoria e non è un fatto semplice.

BESOSTRI. La misura proposta è restrittiva dell'attività economica dei privati, essendo sufficienti, a tutela dei turisti e degli utenti, le normali attività di controllo e autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 12.

## Art. 12.

*(Affissioni abusive)*

1. Fino al 30 giugno 2001, nel comune di Roma, chiunque effettua o commissiona affissioni abusive è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 20.000.000. La stessa sanzione si applica nei confronti di colui che trae vantaggi dalle affissioni stesse.

2. Ove l'affissione abusiva sia stata effettuata su incarico di un imprenditore commerciale, la sanzione pecuniaria nei confronti di quest'ultimo può essere sostituita da un provvedimento di chiusura dell'attività commerciale da un minimo di uno a un massimo di quattro giorni.

3. Per la violazioni previste dall'articolo 60 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, commesse sino al 30 giugno 2001 nel comune di Roma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

4. Nei comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sino al 30 giugno 2001.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».*

12.3

PASTORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel comune» con le seguenti: «nel centro storico del comune».*

12.6

PASTORE

*Al comma 1, sostituire rispettivamente le cifre: «5.000.000» e «20.000.000» con le seguenti: «600.000» e «3.000.000».*

12.7

LAURO, PASTORE

*Al comma 1, sostituire la cifra: «20.000.000», con l'altra: «30.000.000».*

12.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Sopprimere il comma 2.*

12.8

LAURO, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «quattro giorni», con le seguenti: «sette giorni».*

12.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».*

12.4

PASTORE

*Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».*

12.5

PASTORE

PASTORE. Do per illustrati gli emendamenti 12.6, 12.7 e 12.8.

PASQUALI. Gli emendamenti 12.1 e 12.2 si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 13.

### Art. 13.

#### *(Violazioni del codice della strada)*

1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*), categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3, dello stesso decreto e quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, secondo le procedure previste dal decreto legislativo stesso, per un periodo da quindici giorni a due mesi.

2. Il pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di Polizia accertatore, mediante versamenti su conto corrente postale o utilizzando sistemi elettronici.

3. Nei centri abitati dei comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1 sino al 30 giugno 2001.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

13.7

PASTORE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del Comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*) categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3 dello stesso decreto e quelle inerenti alla fermata, alla sosta, all'accesso ai settori interdetti alla circolazione, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme restando le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure previste dal decreto legislativo stesso, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.

2. Per i veicoli diversi da quelli di cui al comma 1, l'entità delle sanzioni amministrative per le infrazioni di cui all'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione è aumentata del 150 per cento.

3. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposto «avviso di contestazione» presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalità di pagamento.

4. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale.

5. Nei centri abitati dei Comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il Sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sino al 30 giugno 2001».

13.2

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del Comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse con autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*) categorie M1, M2 e M3 e lettera *c*) categoria N, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti nei seguenti casi:

- a*) articolo 146, comma 3, lettera *a*) dello stesso decreto legislativo;
- b*) divieto di fermata, di sosta e di accesso alle aree interdette o limitate alla circolazione;
- c*) divieto di circolazione sulle corsie riservate al trasporto pubblico locale;
- d*) divieto di circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. In caso di recidiva generica, per le violazioni previste nel comma 1, fermo restando la sanzione pecuniaria prevista per ogni violazione commessa, nei confronti dei conducenti si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo da 15 a 60 giorni, secondo le norme dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nelle ipotesi previste di cui al comma 1, per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare il versamento nelle mani dell'agente accertatore nella misura ridotta prevista dall'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In tal caso si applicano le disposizioni previste nell'articolo 207, commi 1 – seconda parte – 2 e 3 dello stesso decreto legislativo n. 285/92. È consentito il pagamento anche in altre forme stabilite dal comune purché rispondenti a criteri di semplificazione per l'utente.

4. Nei centri abitati degli altri comuni interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sino al 30 giugno 2001.

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma: «16. Il comune o concessionario previsto dal comma 8 possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compreso il rimborso delle spese e le penali. Per il mancato pagamento della tariffa di sosta possono inoltre agire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile mediante l'applicazione al veicolo dell'attrezzo a chiave previsto dall'articolo 159, comma 3, fino al completo assolvimento del debito».

6. Il personale dipendente delle società di gestione dei parcheggi o di aree a sosta tariffata di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abilitati alla prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta sulle strade in cui la sosta stessa sia stata limitata o regolamentata e per tutte le violazioni previste dal codice della strada».

13.9 D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».*

13.5 PASTORE

*Al comma 1, sostituire la parola: «abitato» con l'altra: «storico».*

13.8 PASTORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3, dello stesso decreto» con le seguenti «previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

13.4 PASTORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «500 per cento», con le seguenti: «300 per cento».*

13.1 PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «500» con la seguente: «50».*

13.10 LAURO, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

13.3 LAURO, PASTORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».*

13.6 PASTORE

PASTORE. L'emendamento 13.7 è volto a sopprimere l'articolo. Le perplessità nascono dall'accanimento sanzionatorio di fronte alla presenza di strumenti legislativi che sarebbero già efficaci se ci fossero strumenti applicativi. Il problema non è di inasprire le sanzioni ma di applicare quelle esistenti. Se ci fossero carri attrezzi, vigili urbani e altri strumenti adeguati in numero sufficiente, la violazione del codice stradale sarebbe scoraggiata. Moltiplicare per cinque le multe significa indispettare i cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. La storia è piena di questi esempi, cerchiamo di non ripercorrere questa strada.

PRESIDENTE. Ricordo che su questo articolo vi è un articolato parere della Commissione giustizia al quale rimando.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 13.2 è volto a correggere il testo dell'articolo in esame, che prevede, analogamente a quanto disposto per i pullman turistici, un inasprimento delle sanzioni per le autovetture, anche se in misura meno incisiva.

Nella relazione, svolta in sede referente, anch'io avevo manifestato qualche perplessità. Tuttavia, dopo essermi informato presso l'amministrazione comunale, mi sono reso conto della preoccupazione della stessa di trovarsi impotente di fronte ad eventi imprevedibili, anche difficili da realizzarsi, ma comunque tali da giustificare provvedimenti eccezionali. Certo, moltiplicare per 5 una pena pecuniaria non è aspetto di poco conto, ma sono disposto a tornare sulla questione per trovare soluzioni più moderate.

Voglio anche fare riferimento al comma 5 dell'emendamento in questione. A mio avviso, la formula: «comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare» è troppo generica. È mia intenzione quindi modificarla.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 13.2 è stato espresso un parere molto articolato da parte della Commissione giustizia.

ANDREOLLI, *Relatore alla Commissione*. Con la modifica del comma 5 credo che il parere in questione possa essere superato. L'estensore faceva riferimento, tra l'altro, alla limitazione della portata dell'articolo 13 al solo comune di Roma, ritenendola, insieme a tutto il contesto normativo, fonte di dubbi di costituzionalità, e al potere dei sindaci di comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare di disporre l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, potere non compatibile con il principio di legalità specificato nell'articolo 1 della legge n. 689, del 24 novembre 1981.

Do lettura dell'emendamento 13.2 (Nuovo testo).

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del Comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse dai con-

ducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*) categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3 dello stesso decreto e quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure previste dal decreto legislativo stesso, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.

2. Per i veicoli diversi da quelli di cui al comma 1, l'entità delle sanzioni amministrative per le infrazioni di cui all'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione è aumentata del 150 per cento.

3. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito «avviso di contestazione» presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalità di pagamento.

4. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale.

5. Nei centri abitati dei Comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il Sindaco dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sino al 30 giugno 2001».

13.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, per molti aspetti l'emendamento 13.9 è simile a quello del relatore.

Invito tutti ad immedesimarsi nella realtà del traffico romano. L'inasprimento delle tariffe riguarda prevalentemente i *pullman*, ossia quei mezzi che trasportano costantemente in centro migliaia di persone. La mia intenzione è quella di colpire pesantemente dal punto di vista finanziario chi viola le norme vigenti. Voglio fare un esempio concreto: il limite di circolazione prevede per i *pullman* multe dell'entità di 60.600 lire; comprenderete quindi come una multa di questa entità non disincentivi assolutamente la trasgressione, tenuto anche conto dei consistenti gua-

dagni di chi trasporta turisti. Diceva bene il collega Pastore: non solo bisogna inasprire le norme attualmente in vigore, ma anche...

PASTORE. In realtà, avevo detto che piuttosto che aumentare le sanzioni, sarebbe stato sufficiente applicare quelle già previste.

D'ALESSANDRO PRISCO. In effetti, farle osservare è regola di base.

Ho ricevuto da parte del comune di Roma un tabulato relativo alle multe inflitte e pagate, che mostra come in questi ultimi anni queste siano state molto numerose. Voglio però anche far presente l'innovazione recente che ha provocato la ribellione dei vigili ausiliari, organizzati in una società a capitale pubblico, società che non solo constata la trasgressione, ma che riscuote anche la sanzione ad essa connessa.

Con l'emendamento ho riscritto l'articolo, ma non per cambiarne la portata, bensì perchè pensavo ad una formulazione più opportuna. Faccio osservare che anch'io ho pensato di allargare la portata del provvedimento ad altri comuni. D'altronde, la Commissione giustizia al proposito ha qualche ragione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14.

#### Art. 14.

##### *(Disposizioni per il Servizio sanitario nazionale)*

1. Il Ministero della sanità, le regioni e le strutture del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri compiti istituzionali alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Grande Giubileo dell'anno 2000.

2. Il Ministero della sanità, dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unità, di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica Amministrazione. Gli incarichi sono conferiti mediante modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

3. La misura dei compensi per gli incarichi di cui al comma 2 è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 7.800 milioni per l'anno 2000 e a lire 3.900 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, tendenti ad inserire un articolo dopo l'articolo 14.

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2001, per il concorso alla vigilanza e alla custodia di beni mobili e immobili siti nelle località interessate da eventi giubilari, è autorizzato l'impiego di guardie particolari giurate alle dipendenze di istituti di vigilanza privata, secondo quanto disposto dall'articolo 131 e seguenti del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Le Amministrazioni dello Stato, nonché quelle regionali, provinciali e comunali, sono autorizzate a stipulare appositi contratti con gli istituti di vigilanza privata per lo svolgimento del servizio di cui sopra. Le relative esigenze dovranno essere segnalate, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, al Ministero dell'interno, che provvederà a valutare le richieste ed impartire disposizioni per disciplinare il citato concorso.

3. Per la copertura degli oneri conseguenti a detto impiego, il Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane è autorizzato ad utilizzare con proprio decreto i residui delle somme destinate agli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1996 e seguenti, che non risultino ancora impegnate. Per le somme non finanziate ai sensi del precedente periodo le amministrazioni possono prevedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

14.0.1

BESOSTRI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. I "comuni" del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare di cui agli articoli 8-9-11-12-13 della presente legge sono quelli inseriti nei piani d'intervento adottati sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e della legge 7 agosto 1997, n. 270».

14.0.2

IL RELATORE

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 14.0.2 indica quali sono i comuni interessati dall'evento giubilare. Rientrano nell'elenco tutti quelli (ho adottato questo criterio, non ne ho trovato uno migliore) inseriti nei piani d'intervento adottati sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651) e della legge 7 agosto 1997, n. 270.

D'ALESSANDRO PRISCO. Anticipo il mio voto favorevole sull'emendamento 14.0.2, a firma del relatore e sottolineo la sua importanza per una riflessione sulla soluzione da adottare per il problema degli sfratti.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 15, sul quale non sono stati presentati emendamenti è il seguente:

Art. 15.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA